

**REGOLAMENTO (CE) N. 1265/97 DELLA COMMISSIONE**

del 1° luglio 1997

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire per il settore delle carni bovine i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine che in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/96<sup>(4)</sup>;

considerando che, in attesa di una comunicazione da parte delle autorità competenti sull'attualizzazione del fabbisogno delle regioni di cui trattasi e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno stabilire il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997;

considerando che gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento di

Madera e delle Azzorre in prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92 il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre quindi prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
- 3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 10. 7. 1996, pag. 11.

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera  
per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997**

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	1 750
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	1 250*

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

**Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità**

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 9110 (1)	61,50
0201 10 00 9120	41,00
0201 10 00 9130 (1)	82,00
0201 10 00 9140	56,00
0201 20 20 9110 (1)	82,00
0201 20 20 9120	56,00
0201 20 30 9110 (1)	61,50
0201 20 30 9120	41,00
0201 20 50 9110 (1)	103,50
0201 20 50 9120	71,00
0201 20 50 9130 (1)	61,50
0201 20 50 9140	41,00
0201 20 90 9700	41,00
0201 30 00 9100 (2)	148,50
0201 30 00 9150 (6)	79,50
0201 30 00 9190 (6)	53,50
0202 10 00 9100	41,00
0202 10 00 9900	56,00
0202 20 10 9000	56,00
0202 20 30 9000	41,00
0202 20 50 9100	71,00
0202 20 50 9900	41,00
0202 20 90 9100	41,00
0202 30 90 9400 (6)	79,50
0202 30 90 9500 (6)	53,50

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.\*

*ALLEGATO III**\*ALLEGATO III***PRIMA PARTE**

**Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	575	560

**SECONDA PARTE**

**Fornitura Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	100	610

(\*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.